

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1016

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, GUIDESI,
MARCOLIN, MOLteni, PRATAVIERA**

Introduzione dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'esecuzione di interventi volti al risparmio energetico negli edifici

Presentata il 21 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — A livello europeo l'obiettivo di ridurre il consumo di energia e di prevenirne gli sprechi è un fattore prioritario delle politiche e delle azioni dell'Unione europea (UE). L'UE, infatti, ha sviluppato un organico sistema di misure, di normative e di tecniche, volto a favorire il miglioramento dell'efficienza energetica e a fornire un contributo decisivo alla competitività, alla sicurezza degli approvvigionamenti e al rispetto degli impegni assunti nel quadro del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici. Mentre, però, nell'ambito dell'UE il settore dell'efficienza energetica ha un ordinamento organico e omogeneo, formato da direttive e da regolamenti da cui discendono norme di applicazione tra loro inte-

grate ed efficienti in termini di risultati attesi, nel contesto nazionale tale settore risente di una normativa settoriale che, seppure singolarmente ben strutturata, è fortemente disarticolata e dispersiva, soprattutto per ciò che riguarda le misure incentivanti che spaziano dalle agevolazioni fiscali connesse alle detrazioni sugli interventi per l'efficienza energetica in edilizia e per le tecnologie che permettono un uso più efficiente delle risorse energetiche, agli incentivi per le energie ottenute da fonti rinnovabili, ai titoli per l'efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi, fino all'attestazione energetica degli edifici, pubblici e privati.

Le fonti rinnovabili sono quelle forme di energia generate da fonti che si rige-

nerano almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate o non sono « esauribili » nella scala dei tempi « umani ». Un altro modo di chiamare l'energia generata dalle fonti rinnovabili è energia alternativa, ossia energia prodotta da fonti alternative ai combustibili fossili (petrolio e carbone). L'altra caratteristica principale che accomuna la maggior parte delle fonti alternative è la mancanza assoluta di emissioni nocive in atmosfera, come l'anidride carbonica (CO₂), che possono creare danni al clima globale. Per queste caratteristiche le fonti energetiche rinnovabili sono alla base dell'economia verde.

Le principali fonti energetiche alternative sono:

a) l'energia solare: è l'energia associata alla radiazione solare e rappresenta la fonte primaria di energia sulla Terra che rende possibile la vita. I sistemi fotovoltaici e solari termici utilizzano l'energia del sole per la produzione di corrente elettrica o di calore:

1) pannello solare termico (detto anche collettore solare): è un dispositivo che, sfruttando l'energia del sole, permette di scaldare l'acqua. L'acqua così riscaldata, a seconda della conformazione dell'impianto, può essere utilizzata direttamente per uso sanitario può essere immessa nell'impianto di riscaldamento. Alcune tipologie di impianti moderni sfruttano il calore del sole per produrre vapore da utilizzare nella generazione di elettricità;

2) pannello fotovoltaico: è un dispositivo che, grazie alle celle fotovoltaiche che è in grado di convertire energia solare direttamente in corrente elettrica. Esteticamente e simile al pannello solare, ma ha una funzione completamente diversa, anche rispetto ai sistemi solari termici impiegati per produrre energia elettrica;

b) l'energia eolica: è l'energia ottenuta dal vento che, grazie alla sua velocità, mette in rotazione le pale del generatore eolico. Oggi l'energia eolica è per lo più convertita in energia elettrica, mentre in passato la forza del vento era utilizzata immediatamente sul posto come energia

motrice per applicazioni industriali e pre-industriali (come, ad esempio, nei mulini a vento). Di fatto è stata la prima forma di energia rinnovabile, insieme a quella idraulica;

c) l'energia geotermica: è l'energia generata per mezzo di fonti di calore sotterranee. Si basa sullo sfruttamento del calore naturale della Terra (gradiente geotermico) dovuto all'energia termica rilasciata in processi di decadimento nucleare naturale di elementi radioattivi quali l'uranio, il tório e il potassio, contenuti naturalmente all'interno della terra (nucleo, mantello e crosta terrestre);

d) energia idroelettrici: è l'energia generata grazie alla forza dell'acqua incanalata in apposite strutture e convogliata verso le turbine idroelettriche. In pratica si sfrutta il naturale scorrere dell'acqua da un bacino di monte a un bacino di valle per mettere in movimento le giranti delle turbine accoppiate a un alternatore e produrre così corrente elettrica.

L'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese », prevede detrazioni dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che sull'imposta sul reddito delle società (IRES), pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013, per interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Dal 1° luglio questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione dall'IRPEF del 36 per cento già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Con questa proposta di legge si vuole mettere a regime, a partire dal 1° luglio 2013, la detrazione d'imposta del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'IRPEF e dall'IRES concesse per interventi che aumentano il livello di efficienza energe-

tica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio (finestre comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), l'installazione di impianti per la generazione di energia termica da fonti rinnovabili e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Per poter usufruire della detrazione gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello dell'UE in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Gli interventi di riqualificazione energetica sono qualsiasi lavoro, o insieme sistematico, che incide sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa.

Gli interventi sugli involucri degli edifici sono quelli su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre

comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultano strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

Gli interventi relativi all'installazione di impianti per la generazione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza sono quelli di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di *solar cooling*; di sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Detrazione delle spese per il risparmio energetico degli edifici).

1. Dopo l'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« ART. 16-*ter.* — *(Detrazione delle spese per il risparmio energetico degli edifici).* —

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 55 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori stabiliti nell'allegato C, numero 1., tabella 1.1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

b) riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali quali coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m_2K , stabiliti nell'allegato C, numeri 2., 3. e 4., annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

c) relativi all'installazione di impianti per la generazione di energia termica da fonti rinnovabili per la produzione di

acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

d) di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione e di sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000.

2. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dell'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2013, a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0008160